

Circolare n. 3

19 febbraio 2019

Nuova Sabatini

Niente e-fattura per i soggetti obbligati all'invio dei dati tramite sistema TS

Trasmissione telematica corrispettivi

Consultazione online spese sanitarie

Cedolare secca anche per locazioni commerciali

Imposta di bollo sulle fatture

Sommario

1. NUOVA SABATINI: PRESENTAZIONI DOMANDE A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO 2019	3
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA: NIENTE E-FATTURA PER I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI MEDIANTE SISTEMA TS.....	3
3. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
4. SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONSULTAZIONE ONLINE DELLE SPESE SANITARIE.....	6
5. LEGGE DI BILANCIO 2019: ESTENSIONE DEL REGIME DI CEDOLARE SECCA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI LOCALI COMMERCIALI	7
6. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE.....	7

1. NUOVA SABATINI: PRESENTAZIONI DOMANDE A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO 2019

Con il decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019, è stata disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro introdotto dall'articolo 1 comma 200 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

La Nuova Sabatini è una misura che sostiene gli investimenti, tramite l'accesso al credito delle imprese, per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito che possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

Il finanziamento deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Sono agevolabili beni strumentali nuovi ed iscrivibili nelle voci "*impianti e macchinari*", "*attrezzature industriali e commerciali*" e "*altri beni*", ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile (vedi OIC n. 16), nonché software e tecnologie digitali.

Non sono ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA: NIENTE E-FATTURA PER I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DATI MEDIANTE SISTEMA TS

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti in merito all'argomento in oggetto tramite la risposta a 3 quesiti.

Quesito n. 1

I soggetti tenuti all'invio dei dati mediante Sistema TS devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati Sistema TS?

La risposta è No; tali soggetti per effetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, che ha

modificato l'art. 10bis del DL 119/2018, non possono e non devono, per l'anno 2019, emettere fatture in formato elettronico.

Tali soggetti debbono, quindi:

- emettere la fattura in formato cartaceo;
- procedere all'invio dei dati contenuti in essa tramite Sistema TS

Quesito n. 2

Nel caso in cui un cittadino eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema TS, il soggetto che effettua la prestazione sanitaria deve emettere la fattura elettronica dal momento che i dati non verranno inviati al Sistema TS?

La risposta è No; sempre in applicazione di quanto indicato nella Legge di Bilancio 2019, tali soggetti non sono tenuti, per il 2019, ad emettere le fatture in formato elettronico. Essi dovranno, pertanto, emettere la fattura in formato cartaceo anche nel caso in cui i dati non siano oggetto di trasmissione al Sistema TS per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino.

Quesito n. 3

Nel caso in cui una fattura contenga spese sanitarie- da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

La risposta è No.

Anche in questo caso è prevista la predisposizione della fattura in formato cartaceo; l'Agenzia prospetta due modalità di comunicazione al Sistema TS:

- se nel documento fiscale è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (es: la fattura di una clinica), entrambe le spese debbono essere comunicate tramite Sistema TS (l'importo riferito alle spese non sanitarie dovrà essere comunicato con il codice AA "Altre Spese");
- nel caso in cui le due tipologie di spesa (sanitaria e non) non si possano distinguere, l'importo dovrà essere comunicato per intero con il codice AA "Altre Spese".

3. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il prossimo grande step, dopo l'obbligo di predisposizione ed invio della fattura in formato elettronico, riguarda la nuova modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi. A tal proposito, si rammenta che:

- l'obbligo per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi scatterà, a partire dal 1° luglio 2019, per tutti i soggetti che effettuano operazioni ex art. 22 DPR 633/72 con un volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro;
- l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, scatterà per tutti gli esercenti, a partire dal 1° gennaio 2020.

Per poter procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi in modalità telematica, è necessario dotarsi di specifici dispositivi hardware e software approvati dall'Agenzia delle Entrate denominati Registratori Telematici - RT.

Tali strumenti, al momento della chiusura giornaliera, generano un file XML sigillato elettronicamente e pronto per la trasmissione telematica al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate. Il citato Provvedimento stabilisce inoltre che " *l'autenticità, la inalterabilità e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni è garantita dal sigillo elettronico avanzato apposto al file inviato e dalla connessione protetta in modalità web service su canale cifrato TLS*".

Il legislatore ha previsto anche un contributo, nella misura del 50% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'impianto degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, sotto forma di credito d'imposta.

La Legge di Bilancio 2019 ha stabilito che il contributo spetti direttamente all'esercente. L'utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Lo strumento dovrà essere pagato con strumenti di pagamento tracciabili.

Sulla base della normativa sopracitata l'Agenzia delle Entrate si è espressa, con la Risposta n. 118/2018, relativamente alle imprese che operano nel settore della grande distribuzione. Tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi con le regole valide fino al 31 dicembre 2018, ma possono, alternativamente:

- certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, tenuto comunque conto dell'obbligo, per le imprese con volume d'affari superiore ai 400.000 euro, di trasmissione telematica dei corrispettivi a far data dal 1° luglio 2019;
- trasmettere telematicamente i corrispettivi, previo aver esercitato, entro il 31 dicembre 2018, l'opzione

Con la Risposta n.9/2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti tecnici, e più precisamente:

- ciascun punto vendita dovrà disporre di un proprio Registratore Telematico;
- l'invio dei dati costituisce obbligo autonomo; in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione si applicano le sanzioni previste dagli art. 6 (comma 3) e 12 (comma 2) del D. Lgs. 471/97;
- sono considerati distributori automatici anche gli apparecchi che, perfezionata la cessione del bene con il relativo passaggio di proprietà e pagamento del corrispettivo, ne garantiscono la contestuale consegna in altro modo (es. acquisto online di capsule per il caffè con la possibilità di recarsi nel negozio più vicino e ritirare le stesse tramite l'apposito corner presente nel punto vendita);
- i corrispettivi delle vendite debbono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 DPR 633/72

Sempre sul tema della grande distribuzione per soggetti che hanno optato nella trasmissione dei corrispettivi con opzione dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata, con la Risposta n.14/2019 in materia di defiscalizzazione ed utilizzo dei registratori di cassa ancora in uso nel seguente modo:

- la defiscalizzazione dei registratori di cassa collegati ai registratori telematici può avvenire nel rispetto degli indispensabili tempi tecnici previsti per l'intervento dei soggetti incaricati. E' considerato verosimile che la procedura si perfezioni entro il 16 febbraio 2019, termine previsto per la liquidazione IVA relativa al mese di gennaio 2019;

- per i passaggi da un regime fiscale all'altro è confermata la prassi esistente secondo cui è consentito " *di utilizzare gli stessi misuratori fiscali fino ad esaurimento della memoria fiscale, per emettere scontrini con il logotipo fiscale, avendo cura di comunicare al cliente la natura non fiscale dello scontrino emesso*". Pertanto, nella situazione attuale, si potrà indicare, in calce allo scontrino emesso dal misuratore fiscale, la dicitura non valido ai fini fiscali ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. 127/2015, evidenziando la natura esclusivamente commerciale del documento. Nell'ipotesi, però, in cui l'acquirente richieda che lo stesso sia valido ai fini fiscali, l'indicazione in calce sopra menzionata dovrà essere eliminata e dovranno essere inserite le necessarie informazioni, quali il codice fiscale o il numero di partita iva dell'acquirente.

4. SISTEMA TESSERA SANITARIA: CONSULTAZIONE ONLINE DELLE SPESE SANITARIE

Il MEF comunica in data 7 febbraio 2019 la possibilità di consultare online le proprie spese mediche trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per poter prendere visione dell'elenco delle spese mediche e sanitarie detraibili che saranno inserite nel modello 730 precompilato 2019 è necessario accedere al sito www.sistemats.it mediante:

- SPID;
- Tessera sanitaria (TS e TS-CNS);
- credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Il servizio consente di:

- esercitare l'opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile annualmente nel solo mese di febbraio.
- consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli erogatori di prestazioni sanitarie e di comunicare eventuali incongruenze riscontrati sulle spese sanitarie. Le segnalazioni possono riguardare importi e classificazione della spesa, nonché la titolarità del documento fiscale. Tale opzione è disponibile per i dati relativi all'anno 2019 (fino al 31 gennaio 2020).

Oltre alla consultazione dei dati, è possibile:

- sui dati di spesa dell'anno 2019: segnalare eventuali incongruenze in vista della loro correzione;
- sui dati di spesa dell'anno 2018: selezionare, nel solo mese di febbraio, i dati per i quali il cittadino si "oppone" impedendo in tal modo l'invio di tali dati all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata del cittadino.

IL MEF ricorda che la scadenza per l'esercizio dell'opposizione è fissata in data 28 febbraio 2019 , accedendo all'apposita area come indicato nell'immagine.

5. LEGGE DI BILANCIO 2019: ESTENSIONE DEL REGIME DI CEDOLARE SECCA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI LOCALI COMMERCIALI

Il regime agevolativo è applicabile ai nuovi contratti che verranno sottoscritti nel corso dell'anno 2019. Si tratta, in particolare, di contratti di locazione:

- aventi ad oggetto unità immobiliari accatastate nella categoria C/1 - Negozi e botteghe e di superficie sino a 600 mq (esclusa quella delle pertinenze) e relative pertinenze locate congiuntamente;
- in cui il locatore è soggetto IRPEF, non esercente attività d'impresa;
- stipulati nel corso dell'anno 2019, sempreché al 15 ottobre 2018 non risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Il contratto di locazione non deve essere stato interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

L'opzione per l'imposta cedolare (detta anche "tassa piatta") nell'ambito dei redditi da locazione consente al contribuente di essere assoggettato ad un'unica imposta pari al 21% del canone di locazione annuo (e non a quella marginale derivante dall'IRPEF) a patto, da un punto di vista economico, di rinunciare all'adeguamento ISTAT del canone di locazione per tutta la durata del contratto (quattro anni rinnovabili). L'imposta cedolare sugli affitti commerciali (così come, peraltro, quella sulle unità immobiliari a destinazione abitativa) sostituisce le seguenti imposte e tasse che si dovrebbero comunemente versare e che sono:

- IRPEF
- Addizionale regionale e Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell'immobile)
- Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)
- Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe).

6. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

La marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA.

Il meccanismo generale è il seguente:

- ✓ Sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
- ✓ Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata.
- ✓ Se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

In ogni caso l'importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di € 2.00.

Nello specifico, sono soggette alla marca da bollo le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972);

- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

L'obbligo di apporre il contrassegno è a carico di chi emette la fattura mentre il pagamento è, solitamente, a carico del debitore; entrambi comunque sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni.

Chi riceve la fattura sprovvista di contrassegno può, entro 15 giorni, regolarizzarla pagando all'Agenzia delle Entrate il relativo importo: in questo caso le sanzioni colpiranno solamente il creditore che non ha apposto la marca da bollo.

La marca da bollo dev'essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente; le altre copie dovranno riportare la dicitura

“Imposta di bollo assolta sull'originale”

Se chi emette la fattura vuole riaddebitare il costo della marca da bollo al proprio cliente, il relativo importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile IVA (ex art. 15); se, invece, non intende riaddebitarlo, non dovrà indicare nulla in fattura.

Per quanto riguarda le modalità di liquidazione dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche, al termine di ogni trimestre l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati delle fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate verrà messo a disposizione un servizio per il pagamento dell'imposta dovuta mediante addebito su conto corrente oppure F24.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione *Fatture e corrispettivi* sarà a disposizione un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche emesse.